



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

AREA ESECUZIONI IMMOBILIARI

AREA PROCEDURE CONCORSUALI

***Ai Professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c.***

Relativamente alle **procedure esecutive già pendenti** per le quali si rende necessario celebrare un tentativo di vendita, il delegato dovrà provvedere a partire da oggi, 20 febbraio 2018, alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche (accessibile agli indirizzi <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>; <https://venditepubbliche.giustizia.it> <https://pvp.giustizia.it>) dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria - secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale e già indicate nella circolare del 6 febbraio 2018 - **almeno 50 giorni prima dell'udienza di vendita** (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale) e così dovrà provvedere per i successivi tentativi di vendita.

Sarà **obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo** provvedere al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato possa procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) **almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita**.

Il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente, già versato in precedenza, non dovrà effettuare il pagamento sopra indicato ma dovrà unicamente acquisire l'attestato di pagamento già avvenuto, da parte dei creditori; **l'obbligo di pagamento, infatti, graverà esclusivamente sui creditori**.

Infatti l'art. 631 bis c.p.c. prevede che *"Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, secondo e terzo comma"* e di conseguenza il soggetto che deve adempiere all'obbligo di pagamento (finalizzato a rendere possibile la pubblicazione sul Portale) coincide con il soggetto onerato di dare impulso alla procedura.

Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati sulle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di detto onere, ossia l'estinzione della procedura, e dei conseguenti profili di responsabilità connessi.

Ad ulteriore precisazione si evidenzia che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in assenza di pagamento del contributo **solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso.**

Ove al delegato non sia trasmessa la prova dell'avvenuto pagamento del contributo e quindi il delegato stesso non possa procedere alla pubblicazione sul portale, egli dovrà trasmettere il fascicolo al Giudice dell'Esecuzione.

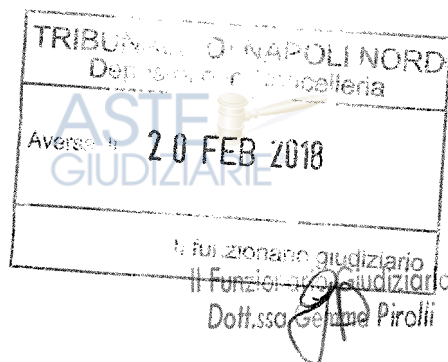
Restano confermate tutte le altre prescrizioni e condizioni già stabilite nei singoli provvedimenti di delega, ivi compresa la pubblicità sui siti internet già indicati (a tal proposito il fondo spese già disposto a beneficio del delegato verrà utilizzato **esclusivamente** per i suddetti costi e, come detto, non per quelli relativi alla pubblicazione sul Portale) nonché le modalità di vendita già prescritte; in particolare, laddove non fosse stato diversamente disposto fin dall'origine, le operazioni di vendita proseguiranno con modalità non telematica dovendosi ritenere, allo stato, che la modifica delle modalità di vendita debba avvenire in modo graduale al fine di consentire ai delegati di maturare le necessarie competenze così da prevenire possibili ritardi nella sollecita definizione di tutte le procedure tuttora pendenti.

Nell'occasione si evidenzia che, nei singoli provvedimenti di modifica della delega che verranno emanati, sarà espressamente prevista l'autorizzazione al delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale – sempre che ciò non ostacoli la sollecita fissazione della vendita - e ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC.

Aversa, 20 febbraio 2018.

Il Presidente della III Sezione Civile

Dott. Enrico Caria





TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD  
III SEZIONE CIVILE  
AREA ESECUZIONI IMMOBILIARI – PROCEDURE CONCURSUALI

*Ai Professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c.*

*Il Presidente*

Rilevata la necessità di consentire al **gestore della pubblicità** un più agevole svolgimento delle proprie attività, a parziale modifica del decreto del 20 febbraio 2018

**COMUNICA**

ai delegati che dovranno procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita, sul Portale delle vendite Pubbliche, accessibile dagli indirizzi

- <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>;
- <https://venditepubbliche.giustizia.it>
- <https://pvp.giustizia.it>

e di tutta la documentazione necessaria

1. secondo le specifiche tecniche, consultabili sullo stesso portale e già indicate nel decreto del 6 febbraio 2018;
2. **almeno 65 giorni prima dell'udienza di vendita** (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale) e
3. così dovranno provvedere per i successivi tentativi di vendita.

\*\*\*\*\*

Sarà **obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo** provvedere al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato possa procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) **almeno 75 giorni prima di ciascuna udienza di vendita.**

Aversa, 27 febbraio 2018.

Il Presidente della III Sezione Civile

Dott. Enrico Caria

Depositato in Cancelleria  
Data **27 FEB 2018**

IL TITOLARIO  
Dott. Enrico Caria